

## **Disposizione tecnica di funzionamento n. 6 Rev 2 PCE**

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine)

<b>Titolo</b>	<b>Termini e modalità per la fatturazione e la regolazione dei pagamenti</b>
Riferimenti normativi	Articolo 52, Articolo 54, Articolo 64, comma 64.4, Articolo 65, comma 65.1, Articolo 66 e Articolo 67, commi 67.2, 67.3 e 67.4, del Regolamento

Publicata in data 16 febbraio 2009

## 1. Premessa

L'articolo 52 del Regolamento prevede che, per ogni periodo di fatturazione, il GME fattura ovvero comunica agli operatori gli importi liquidati e che, a seguito della comunicazione, gli operatori emettono fattura nei confronti del GME per gli importi indicati nella stessa secondo le modalità e entro i termini definiti nelle DTF. Il medesimo articolo prevede inoltre che il GME rende disponibili agli operatori le fatture e le comunicazioni per via telematica secondo le modalità definite nelle DTF.

L'articolo 54, comma 54.3 e l'articolo 66 del Regolamento prevedono, rispettivamente, che i corrispettivi per i MWh oggetto delle transazioni registrate sono fatturati e pagati secondo le modalità e entro i termini definiti nelle DTF.

L'articolo 54, comma 54.1, del Regolamento prevede che il corrispettivo di accesso, ove applicato, è fatturato secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

L'articolo 54, comma 54.2, del Regolamento prevede che il corrispettivo fisso annuo, ove applicato, è fatturato secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

L'articolo 64, comma 64.4, del Regolamento prevede che le modalità e i termini per la comunicazione degli esiti delle compensazioni sono stabiliti nelle DTF.

L'articolo 65, comma 65.1, del Regolamento prevede che gli operatori debitori del GME fanno pervenire il pagamento degli importi dovuti secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

L'articolo 67, commi 67.2, 67.3 e 67.4, del Regolamento prevede che i pagamenti a favore degli operatori creditori del GME sono effettuati secondo le modalità e entro i termini stabiliti nelle DTF.

## 2. La tempistica delle comunicazioni

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quattordicesimo giorno del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), il GME mette a disposizione:

- a. ad ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni dei CCT che l'operatore deve versare al GME;
- b. ad ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni dei CCT che il GME deve versare all'operatore;
- c. ad ogni operatore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni registrate sulla PCE.

### **3. La tempistica della fatturazione attiva del GME**

Per ogni periodo di fatturazione, entro il sesto giorno lavorativo del secondo mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME mette a disposizione:

- a. ad ogni operatore proprio debitore, una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei CCT che l'operatore deve versare al GME;
- b. ad ogni operatore, una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni registrate sulla PCE.

### **4. La tempistica della fatturazione passiva del GME**

Per ogni periodo di fatturazione, entro il sesto giorno lavorativo del secondo mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione ogni operatore creditore trasmette al GME una o più fatture con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative ai CCT che l'operatore stesso deve ricevere dal GME.

### **5. La compensazione dei pagamenti e la comunicazione dei saldi a regolare**

Il GME, ai sensi dell'articolo 64 del Regolamento determina la posizione netta, debitrice o creditrice, di ogni operatore, sulla base della compensazione degli importi, comprensivi di IVA di cui ai precedenti paragrafi 3, punto a., e 4.

Entro il decimo giorno lavorativo del secondo mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME comunica ad ogni operatore l'esito delle determinazioni di cui al presente paragrafo, sulla cui base sono effettuati i pagamenti di cui al successivo paragrafo 7.

### **6. Tempistica della fatturazione dei corrispettivi**

Il corrispettivo d'accesso, di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera a), del Regolamento, è fatturato entro cinque giorni dall'ammissione dell'operatore alla PCE.

Il corrispettivo fisso annuo, di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera b), del Regolamento, è fatturato, per i primi dodici mesi, in unica soluzione entro cinque giorni dall'ammissione dell'operatore alla PCE.

La fatturazione del corrispettivo per i MWh registrati, di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera c), del Regolamento è effettuata secondo la tempistica di cui al precedente paragrafo 3, punto b.

## **7. Regolazione pagamenti**

### **7.1 Regolazione dei pagamenti da parte degli operatori debitori netti.**

Gli operatori che in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 5, risultano debitori netti del GME, tranne l'Acquirente Unico (AU), fanno pervenire il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'Articolo 65, comma 65.1 del Regolamento, all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico, entro le ore 10.30 del quindicesimo giorno lavorativo del mese in cui è avvenuta la comunicazione di cui al precedente paragrafo 5 e con valuta beneficiario lo stesso giorno.

Gli operatori debitori netti che non adempiono al pagamento entro il termine sopraindicato possono far pervenire il pagamento dell'importo dovuto, ai sensi dell'Articolo 65 comma 65.2 del Regolamento, all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico, entro le ore 10.30 del quinto giorno lavorativo successivo al termine sopraindicato.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico.

### **7.2 Regolazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori netti**

I pagamenti del GME sono effettuati a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 5, risultano creditori netti del GME stesso. Qualora la fattura pervenga al GME entro il termine di cui al precedente paragrafo 4, i pagamenti sono effettuati relativamente a ciascun operatore creditore il sedicesimo giorno lavorativo (valuta stesso giorno) del mese di ricevimento delle fatture.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono addebitati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico.

Il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui è avvenuta la comunicazione di cui al precedente paragrafo 5 e con valuta beneficiario lo stesso giorno, il GME, ai sensi dell'Articolo 67, comma 67.2 del Regolamento, paga i propri creditori netti per una quota pari al rapporto tra l'importo, di cui all'Articolo 65 comma 65.1 del Regolamento, pagato dagli operatori debitori ed i crediti complessivi, di cui all'Articolo 65 comma 65.1 del Regolamento, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori netti.

Entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine sopraindicato e con valuta beneficiario lo stesso giorno, il GME, ai sensi all'Articolo 67 comma 67.3 del Regolamento, paga i propri creditori netti per una quota pari al rapporto tra l'importo, di cui all'Articolo 65 comma 65.2 del

Regolamento, pagato dagli operatori debitori netti ed i crediti complessivi, di cui all'Articolo 65 comma 65.1 del Regolamento vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori.

Qualora il GME proceda all'escussione della fideiussione, il GME, ai sensi dell' Articolo 67 comma 67.4 del Regolamento, paga i propri creditori netti per una quota pari al rapporto tra l'importo escusso ed i crediti complessivi, di cui all'Articolo 65 comma 65.1 del Regolamento vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori, entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento dell'importo escusso.

### **7.3 Regolazione dei pagamenti da parte dell'Acquirente Unico.**

L'AU, qualora in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 5 risulti debitore netto del GME, fa pervenire il pagamento di quanto dovuto, all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del GME, entro le ore 10.30 del sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui è avvenuta la comunicazione di cui al precedente paragrafo 5 e con valuta beneficiario lo stesso giorno.

### **8. Tempistica della regolazione dei corrispettivi.**

Ogni operatore deve far pervenire il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha messo a disposizione la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno. Entro lo stesso termine deve essere inviata al GME copia della disposizione attestante il pagamento.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del GME.

### **9. Modalità di regolazione dei pagamenti**

Tutti i pagamenti, sia quelli del GME a favore degli operatori, che quelli degli operatori a favore del GME vengono effettuati mediante bonifici di importo rilevante (BIR). Il codice IBAN sul quale effettuare i pagamenti è disponibile sul sito internet del GME ([www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org)). Nell'ipotesi in cui non sia possibile effettuare il pagamento mediante bonifici di importo rilevante (BIR) perché le norme bancarie, in relazione all'importo, non lo permettono, esso potrà essere eseguito con la procedura del "Bonifico Urgente".

## 10. Struttura del file della fattura attiva del GME

La fattura attiva del GME è costituita da un file xml, messo a disposizione degli operatori attraverso la Piattaforma “MESettlement”, così come appare, visualizzato con il foglio di stile conosciuto come Style-Sheet.

La struttura del file xml che costituisce la fattura attiva del GME è specificata nel documento “PCE\_XML\_Implementation\_Guide”, pubblicato sul sito internet del GME ([www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org)).

## 11. La fattura passiva del GME

Per permettere all'operatore creditore l'emissione della fattura, il GME mette a disposizione dello stesso operatore uno o più file xml già predisposti per essere trasformati nelle corrispondenti fatture attive dell'operatore.

La struttura del file che costituisce la fattura passiva del GME è specificata nel documento “PCE\_XML\_Implementation\_Guide”, pubblicato sul sito internet del GME ([www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org)).

## 12. Modalità di trasmissione dei file xml

La trasmissione dei file xml relativi alle comunicazioni ed alle fatture avviene attraverso la messa a disposizione degli stessi sulla piattaforma informatica “MESettlement”, secondo le modalità descritte nello specifico manuale utente pubblicato sul sito internet del GME ([www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org)).

**Appendice: codici IVA**

Nelle tabelle riportate di seguito sono indicati i codici IVA indicati nei file xml.

<b>CODICI IVA ACQUISTI DEGLI OPERATORI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
V1	<ul style="list-style-type: none"><li>• cessioni nazionali</li><li>• aliquota IVA applicata = 20%</li></ul>
V8	<ul style="list-style-type: none"><li>• non soggetto ai sensi art. 7, comma 4, lett. d) Dpr 633/72 (Dir. 2006/112/CE art. 56 Reverse Charge)</li><li>• aliquota IVA applicata = 0%</li></ul>

<b>CODICI IVA VENDITE DEGLI OPERATORI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
A1	<ul style="list-style-type: none"><li>• cessioni nazionali</li><li>• aliquota IVA applicata = 20%</li></ul>
A7	<ul style="list-style-type: none"><li>• cessioni non soggette Dir.2006/112/CE art. 56</li><li>• Reverse charge</li></ul>